

Codice A1403A

D.D. 25 maggio 2018, n. 351

**ONE SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta, inoltrata dal Comune di Torino, di trasformazione di studio professionale dentistico in ambulatorio odontoiatrico con sede in Via Ellero n. 39.**

Il Comune di Torino, con istanza protocollata in arrivo l'08 febbraio 2017 con il n. 3624/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla trasformazione di studio professionale dentistico in ambulatorio odontoiatrico in Via Ellero n. 39 a nome della Società "ONE SRL".

La Direzione Sanità, in applicazione della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica dell'allegato C alla D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, con nota prot. n. 14144/A1403A del 27 giugno 2017 ha trasmesso l'istanza all'ASL Città di Torino, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L'ASL Città di Torino con la nota prot. 63996 del 24 luglio 2017 ha trasmesso il parere espresso dai Direttori dei Distretti Circoscrizione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che si cita testualmente:

"In relazione alla richiesta regionale datata 27/06/2017 prot. 14144 si fa presente che nel Distretto 1 esiste una concentrazione massiva di strutture sanitarie private accreditate e private pure, e le richieste che ci pervengono non rientrano in una rete programmatoria aziendale compreso questo ambulatorio odontoiatrico di Via Ellero 39. Quindi il parere non può essere favorevole".

A seguito di quanto rappresentato dall'ASL Città di Torino la Direzione Sanità ha inviato la nota prot. 19823/A1403A del 03/10/2017, rimasta ad oggi priva di riscontro, nella quale veniva richiesta una rivalutazione del parere alla luce dei contenuti della DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017, di modifica della DGR n. 98-9422 del 1° agosto 2008, e della circolare applicativa della stessa (prot. 8949/A1403A del 12 aprile 2017) che, nello specifico, citando la recente giurisprudenza in materia, limitano la verifica di compatibilità ex art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i. all'ambito della rispondenza alla superiore tutela della salute in relazione alla qualità dei servizi sanitari, inibendo di fatto la possibilità di porre limiti alla libera iniziativa privata adducendo quale motivazione la saturazione del mercato.

Da ultimo il Consiglio di Stato si è pronunciato (sentenza n.1106/2017) su analoga fattispecie richiamando la sentenza 50/2013 laddove viene chiarito come "*L'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione .....in "rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture" non condiziona l'espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all'esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze*" e inoltre "*le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei "tetti di spesa" e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati, procedimenti distinti e susseguenti rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione .....*".

Il Consiglio di Stato aggiunge altresì che "*a tali principi può aggiungersi quanto affermato proprio dalla Regione Piemonte nella nuova DGR n. 18-4763 del 13.3.2017 ossia "che l'esigenza di tutela della salute può riguardare solo la qualità dei servizi sanitari e la loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio mentre, viceversa, il blocco all'ingresso di nuovi operatori sul mercato delle prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di queste, sia*

*controproducente per il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dei servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime di convenzionamento con il S.S.N.””*

Ritenuto pertanto che le osservazioni addotte dall'ASL Città di Torino nella nota prot. 63996 del 24 luglio 2017 non siano riconducibili né all'orientamento giurisprudenziale sopra esposto né ai contenuti della DGR n. 18-4763 del 13.3.2017 e circolare applicativa prot. 8949/A1403A del 12 aprile 2017.

Valutato quindi, alla luce delle motivazioni su esposte, di esprimere parere favorevole ai sensi del comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società "ONE SRL".

Tenuto altresì conto dell'autorizzazione all'esercizio n. 123/16 rilasciata dal Comune di Torino in data 15 novembre 2017 in capo alla Società ONE SRL.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;  
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;  
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;  
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;  
vista la D.G.R. n. 24 - 4069 del 17 ottobre 2016;  
vista la D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017

#### *determina*

- di esprimere parere favorevole (in sanatoria in quanto la relativa autorizzazione comunale è stata rilasciata con atto 123/16 del 15 novembre 2017) ai sensi dell'art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta presentata dalla Società "ONE SRL", in quanto l'attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R.;
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Torino.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Emanuela ZANDONA'

Il funzionario estensore  
Piera Rocca